

# Smaltimento dei rifiuti

L'Unione europea dispone di un quadro di gestione coordinata dei rifiuti negli Stati membri volto a limitarne la produzione e a organizzarne nel modo migliore possibile il trattamento e lo smaltimento.

## ATTO

Direttiva [2006/12/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti.

## SINTESI

Le misure previste si applicano a qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi secondo le disposizioni nazionali degli Stati membri. Esse non si applicano agli effluenti gassosi e neppure ai rifiuti radioattivi, ai rifiuti minerali, alle carogne di animali e ai rifiuti agricoli, alle acque di scarico e ai materiali esplosivi in disuso ove questi diversi tipi di rifiuti siano soggetti a specifiche regolamentazioni comunitarie.

La Commissione ha pubblicato linee guida, basate in particolare sulla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE), per aiutare le autorità competenti e il settore privato a stabilire se un dato prodotto costituisca o meno un rifiuto (cfr. la sezione "Atti collegati").

Gli Stati membri devono vietare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti e promuoverne la prevenzione, il riciclaggio e la trasformazione a fini di riutilizzo. Essi devono informare la Commissione di qualsiasi progetto di normativa implicante l'impiego di prodotti che possono comportare difficoltà tecniche e costi eccessivi di smaltimento o atto ad incoraggiare la diminuzione della quantità di taluni rifiuti, il trattamento di alcuni rifiuti per il riciclaggio e il riutilizzo, l'uso di rifiuti come fonte di energia e l'utilizzazione dei materiali di recupero per preservare le risorse naturali.

La direttiva prevede una cooperazione tra Stati membri al fine di creare una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento (tenendo conto delle tecnologie più perfezionate) che consenta alla Comunità di raggiungere l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti e a ciascuno Stato membro di tendere verso questo obiettivo. Questa rete deve permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti più vicini idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente.

Gli Stati membri devono garantire che ogni detentore di rifiuti li consegna ad un raccoglitore privato o pubblico o ad un'impresa di smaltimento oppure provveda egli stesso allo smaltimento, conformandosi alle disposizioni della direttiva.

Le imprese o gli stabilimenti che provvedono al trattamento, allo stoccaggio o al deposito di rifiuti per conto di terzi devono ottenere dall'autorità competente un'autorizzazione in cui siano indicati in particolare i tipi e i quantitativi di rifiuti da trattare, i requisiti tecnici generali e le misure precauzionali da adottare. Periodicamente le autorità competenti possono effettuare controlli sul rispetto delle condizioni di autorizzazione. Le imprese che provvedono al trasporto, alla raccolta, allo stoccaggio, al deposito o al trattamento dei rifiuti, propri o altrui, sono soggette allo stesso tipo di sorveglianza.

I centri di recupero e le imprese che provvedono esse stesse allo smaltimento dei propri rifiuti devono ottenere anch'essi un'autorizzazione.

Conformemente al principio "chi inquina paga", il costo dello smaltimento dei rifiuti deve essere sostenuto dal detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore o ad un'impresa, dai precedenti detentori o dal produttore del prodotto generatore di rifiuti.

Le autorità competenti designate dagli Stati membri per l'attuazione delle misure previste elaborano uno o più piani di gestione dei rifiuti che contemplino fra l'altro il tipo, la quantità e l'origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire, i requisiti tecnici generali, tutte le disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare nonché i luoghi e gli impianti adatti per lo smaltimento.

### Contesto

La nuova direttiva codifica e sostituisce la direttiva [75/442/CEE](#) e le sue successive modifiche. La codificazione ha lo scopo di chiarire e razionalizzare la legislazione in materia di rifiuti senza modificare il contenuto delle norme da applicare.

## RIFERIMENTI

Atto	Data di entrata in vigore	Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri	Gazzetta ufficiale
<a href="#">Direttiva 2006/12/CE</a>	17.05.2006	-	GU L 114 del 27.04.2006

## ATTI COLLEGATI

Comunicazione della Commissione, del 21 febbraio 2007, relativa alla Comunicazione interpretativa sui rifiuti e sui sottoprodotti [[COM\(2007\) 59](#) def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

La Commissione chiarisce i concetti di "prodotto", "residuo di produzione" e "sottoprodotto" basandosi in particolare sulla giurisprudenza della CGCE; fornisce inoltre linee guida per aiutare le autorità competenti a stabilire cosa sia un rifiuto e cosa non lo sia. Un residuo di produzione non costituisce un rifiuto quando il riutilizzo del materiale prodotto è certo e non solo eventuale, non richiede trasformazione preliminare e avviene nella continuità del processo di produzione; inoltre, il sottoprodotto non deve essere un materiale di cui il fabbricante ha l'obbligo di disfarsi o il cui utilizzo è vietato. Alcuni elementi costituiscono peraltro degli indizi per identificare un materiale come rifiuto, in particolare il fatto che l'unico utilizzo possibile sia lo smaltimento, che l'utilizzo previsto abbia un forte impatto ambientale o richieda misure di protezione specifiche, che il metodo di trattamento del materiale sia un metodo di trattamento standard dei rifiuti, che l'impresa percepisca il materiale come rifiuto o che l'impresa cerchi di ridurre la quantità di materiale prodotto. La Commissione, infine, fornisce un elenco esemplificativo di prodotti da considerarsi rifiuti e di altri che non lo sono.

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativa ai rifiuti (COM (2005) 667 - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale).**

Questa proposta si prefigge la revisione della direttiva quadro sui rifiuti, nella quale inserisce il contenuto della direttiva sui rifiuti pericolosi e quello della direttiva sugli oli usati. Essa introduce inoltre un obiettivo ambientale e chiarisce alcune nozioni (recupero, fine del ciclo di vita dei rifiuti). Sono previste alcune procedure che permettono di stabilire gli standard minimi di qualità e si fa obbligo agli Stati membri di elaborare programmi nazionali per la prevenzione dei rifiuti.

**Comunicazione della Commissione, del 21 dicembre 2005, intitolata: "Portare avanti l'utilizzo sostenibile delle risorse - Una strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti" (COM(2005) 666 - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale).**

Questa strategia fissa gli orientamenti e descrive le misure volte a diminuire le pressioni sull'ambiente derivanti dalla produzione e dalla gestione dei rifiuti. Gli assi principali della strategia riguardano una modifica della legislazione al fine di migliorarne l'attuazione, la prevenzione dei rifiuti e la promozione di un riciclaggio efficace.

### Applicazione della normativa

**Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 19 luglio 2006, sull'attuazione della legislazione comunitaria relativa ai rifiuti - direttiva [75/442/CEE](#) relativa ai rifiuti, direttiva [91/689/CEE](#) relativa ai rifiuti pericolosi, direttiva [75/439/CEE](#) concernente gli oli usati, direttiva [86/278/CEE](#) sui fanghi di depurazione, direttiva [94/62/CE](#) sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, direttiva [1999/31/CE](#) relativa alle discariche di rifiuti, nel periodo 2001-2003 [[COM\(2006\) 406](#) def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].**

Nel periodo 2001-2003 la produzione di rifiuti domestici è aumentata nell'UE-15 (prima dell'allargamento del 2004). Il riciclaggio è aumentato, ma la percentuale di riciclaggio varia ancora notevolmente da uno Stato membro all'altro; lo smaltimento in discarica rimane peraltro il sistema di trattamento più diffuso (44% dei rifiuti). Il recepimento globale della direttiva quadro è stato ultimato, ma sono stati avviati vari procedimenti di infrazione contro alcuni Stati membri in relazione alla corretta trasposizione della definizione di "rifiuto". Tutti gli Stati membri hanno finora elaborato e notificato i rispettivi piani di gestione dei rifiuti e la maggior parte degli Stati membri ha raggiunto un grado elevato di autosufficienza in fatto di smaltimento dei rifiuti.

**Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 19 maggio 2003, sull'attuazione della legislazione comunitaria in materia di rifiuti, e più esattamente della direttiva [75/442/CEE](#) relativa ai rifiuti, della direttiva [91/689/CEE](#) relativa ai rifiuti pericolosi, della direttiva [75/439/CEE](#) concernente gli oli usati, della direttiva [86/278/CEE](#) sui fanghi di depurazione e della direttiva [94/62/CE](#) sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio per il periodo 1998-2000 [ [COM\(2003\) 250](#) def. - Gazzetta ufficiale C 76 del 25.03.2004].**

In questa relazione la Commissione dichiara di ritenere necessari ulteriori sforzi per l'applicazione completa della direttiva quadro sui rifiuti, in particolare per quanto attiene all'applicazione della gerarchia dei principi di gestione dei rifiuti: **prevenzione, riciclaggio, recupero di energia e smaltimento sicuro.**

**Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 10 gennaio 2000, relativa all'attuazione della legislazione comunitaria sui rifiuti per il periodo 1995-1997 (direttive 75/442/CEE, 91/689/CEE, 75/439/CEE, 86/278/CEE) [COM(1999) 752 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].**

In questo documento la Commissione rileva che l'attuazione della direttiva 75/442/CEE non è soddisfacente. La maggior parte degli Stati membri non ha recepito correttamente la direttiva; alcuni Stati membri (la Grecia e la Spagna) non hanno comunicato alla Commissione le misure nazionali di recepimento.

**Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 27 febbraio 1997, relativa all'applicazione delle direttive 75/439/CEE, 75/442/CEE, 78/319/CEE e 86/278/CEE sulla politica in materia di rifiuti (COM (97) 23 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale).**

In questo documento la Commissione rileva una certa reticenza, da parte degli Stati membri, ad attuare le disposizioni della direttiva 75/442/CEE. Alcuni Stati membri non hanno neppure recepito la direttiva e la maggior parte degli Stati non ha comunicato alla Commissione le misure nazionali di recepimento.

#### **Elenco dei rifiuti**

**Decisione 2000/532/CE [Gazzetta ufficiale L 226 del 06.09.2000]**

Decisione della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi.

Questa decisione inserisce in un elenco comunitario unico l'elenco dei rifiuti pericolosi istituito dalla decisione 94/904/CE e l'elenco dei rifiuti istituito dalla decisione 94/3/CE abrogando le due decisioni suddette a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Essa è stata modificata dalle decisioni seguenti:

Decisione 2001/118/CE [Gazzetta ufficiale L 47 del 16.2.2001]

Decisione 2001/119/CE [Gazzetta ufficiale L 47 del 16.2.2001]

Decisione 2001/573/CE [Gazzetta ufficiale L 203 del 28.07.2001]